

BANDO

INNOVAZIONE DIGITALE

anno 2020

Approvato con Deliberazione di Giunta n. 120 del 30 novembre 2020

Articolo 1 – Finalità

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, di seguito “la Camera”, nell’ambito delle iniziative predisposte in risposta all’emergenza connessa al COVID-19, al fine di individuare strategie e soluzioni per la ripartenza del territorio post pandemia, indice il presente Bando per sostenere gli investimenti effettuati dalle micro, piccole e medie imprese di Roma e provincia per l’adozione di tecnologie e strumenti digitali nella propria realtà aziendale e produttiva.

Articolo 2 – Ambiti di intervento

Con il presente Bando si intendono finanziare, attraverso contributi a fondo perduto (**voucher**), i progetti di innovazione e trasformazione digitale presentati da imprese singole relativamente a uno o più degli ambiti tecnologici sottoindicati.

Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale ricompresi nel presente Bando **devono riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1**, cui può essere aggiunta una o più tecnologie di cui all’Elenco 2, purché propedeutica o complementare a quella o quelle principali.

ELENCO 1 – TECNOLOGIE PRINCIPALI

- a) robotica avanzata e collaborativa;
- b) interfaccia uomo-macchina;
- c) manifattura additiva e stampa 3D;
- d) prototipazione rapida;
- e) internet delle cose (IOT) e delle macchine;
- f) cloud, fog e quantum computing;
- g) cyber security e business continuity;
- h) big data e analytics;
- i) intelligenza artificiale;
- j) blockchain;
- k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
- l) simulazione e sistemi cyberfisici;
- m) integrazione verticale e orizzontale;
- n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;
- o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
- p) sistemi di e-commerce;
- q) sistemi per lo smart working e il telelavoro;
- r) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19;
- s) connettività a Banda Ultralarga.

ELENCO 2 – TECNOLOGIE ACCESSORIE

- a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
- b) sistemi fintech;
- c) sistemi EDI, electronic data interchange;
- d) geolocalizzazione;
- e) tecnologie per l'in-store customer experience;
- f) system integration applicata all'automazione dei processi;
- g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR).

Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione

Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera per i voucher da assegnare ai soggetti beneficiari ammontano a complessivi € 5.000.000,00.

Il voucher è pari al 70% delle spese sostenute, fino al tetto massimo di € 10.000,00 a impresa. Per accedere al contributo è necessario un investimento minimo di euro 3.000,00.

ENTITÀ AGEVOLAZIONE	INVESTIMENTO MINIMO DA SOSTENERE	IMPORTO MASSIMO DEL VOUCHER
70%	€ 3.000,00 (tremila/00)	€ 10.000,00 (diecimila/00)

Alle imprese in possesso del rating di legalità viene riconosciuta una premialità aggiuntiva di € 250,00 nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.

I voucher sono erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
- chiudere anticipatamente i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento delle risorse ovvero qualora il numero delle domande presentate sia sufficiente all'esaurimento delle risorse disponibili;
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese di tutti i settori che, alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:

- a) essere micro, piccole o medie imprese con sede e/o unità locale iscritta al Registro delle Imprese della Camera;
- b) essere attive e aver dichiarato al Registro delle Imprese della Camera l'attività svolta;
- c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- d) non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente ovvero non essere in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;
- e) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), come da ultimo modificato con L. n. 27 del 2020. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- f) aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Roma ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.

I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del voucher.

Le imprese che hanno ricevuto il contributo nell'ambito del *Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 anno 2020* della Camera, ovvero in una delle precedenti edizioni del medesimo, non possono presentare domanda e, in caso contrario, vengono escluse con il provvedimento di cui all'art. 10, comma 3.

Articolo 5 – Soggetti destinatari dei voucher

Il voucher è concesso direttamente all'impresa che presenta la domanda.

Ogni impresa può essere ammessa ad un solo voucher. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda ammissibile presentata in ordine cronologico; le successive domande sono considerate irricevibili.

Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda, salvo che la domanda presentata si riferisca a un progetto di digitalizzazione sostanzialmente diverso.

Ai fini del presente Bando, per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte le situazioni che – pur in presenza di differenziazioni nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote – facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Articolo 6 – Fornitori di beni e servizi

I fornitori di beni e servizi delle imprese che abbiano presentato domanda nell'ambito del presente Bando non possono essere soggetti beneficiari ai sensi del precedente art. 4. I medesimi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Ai fini del presente Bando, **l'impresa può avvalersi per i servizi di consulenza e formazione esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:**

- a. **Competence center** di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, **parchi scientifici e tecnologici**, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, **Tecnopoli**, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
- b. **incubatori certificati** di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- c. **FABLAB**, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- d. **centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0** come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) – (<http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm>);
- e. **start-up innovative** di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- f. **Innovation Manager** iscritti nell'albo degli esperti tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o dall'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C4239S3692/elenco-dei-manager-dell-innovazione.htm>);
- g. **ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, Elenco 1 del presente Bando.** Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa può avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali di cui all'art. 7 comma 1, lett. b).

Articolo 7 – Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese per:

a) **servizi di consulenza e/o formazione** relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2 del presente Bando;

b) **acquisto di beni e servizi strumentali**, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all'art. 2 del presente Bando.

Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:

a) smartphone, tablet e simili;

b) altra tecnologia o elettronica il cui acquisto non risulti strettamente funzionale al progetto di digitalizzazione presentato;

c) trasporto, vitto e alloggio;

d) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria, ancorché attraverso canali innovativi e/o digital marketing;

e) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);

f) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.

Sono, altresì, escluse le spese che, per il loro palese carattere di marginalità o voluttuarietà, siano da ritenersi di scarsa o nessuna utilità ai fini dell'investimento nelle tecnologie abilitanti di cui all'art. 2 del presente Bando.

In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2, Elenco 1 – Tecnologie principali del presente Bando, si riferisce la spesa, con l'indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori e il dettaglio delle singole voci di spesa suddivise per tipologia. Nel caso di spese relative alle tecnologie di cui all'art. 2 Elenco 2 – Tecnologie accessorie, la domanda di contributo pena la non ammissibilità deve contenere la motivazione dell'utilizzo e il collegamento con le tecnologie dell'Elenco 1.

Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 fino al termine di presentazione della rendicontazione di cui all'art. 12 del presente Bando.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ove non soggettivamente detraibile.

Per beni e servizi strumentali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il riferimento è alle seguenti spese:

- connettività dedicata;
- licenze software (es. app, integrazioni con provider, servizi di pagamento ecc.);
- servizi erogati in modalità cloud computing e SaaS, comprese le spese di canone (es. sharing di documenti, spazio di archiviazione in cloud, meeting virtuali etc.) e per gestione business in cloud in modalità software as a service (solo a titolo esemplificativo: servizi pacchetto Office 365, suite servizi Google business, suite Adobe, Autocad, Prezi, o prodotti analoghi);
- servizi di system integration applicativa;
- servizi per lo sviluppo di software e applicazioni digitali;
- dispositivi e servizi per la creazione e l'uso di ambienti tridimensionali;
- tecnologie e soluzioni digitali (macchinari 3d)
- sistemi e tecnologie per la produzione e la prototipazione in ambito industriale;
- dispositivi e servizi infrastrutturali (hardware, networking, digitalizzazione, storage, potenza di calcolo, notebook, stampanti, scanner);
- apparati orientati alla telematizzazione delle attività;

- acquisto e installazione VPN, VoiP, sistemi di Backup/ripristino dei dati Sicurezza di rete.

Articolo 8 – Regime di aiuto e cumulo

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime *de minimis*, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad un'impresa "unica" non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

Gli aiuti sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
- b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

Articolo 9 – Presentazione delle domande

A pena di esclusione, le domande di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 14:00 del 2 dicembre 2020 alle ore 14:00 del 31 dicembre 2020**. Sono automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non sono ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche. In tal caso dovrà essere allegato il relativo modulo di procura.

A pena di esclusione, alla pratica telematica deve essere allegata la seguente documentazione:

A) MODELLO BASE generato in automatico dal sistema, che deve essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;

B) ALLEGATI AL MODELLO BASE:

- modulo di domanda compilato in ogni sua parte;
- eventuale autocertificazione del fornitore relativa a quanto previsto all'art. 6, lett. g);
- preventivi di spesa (ovvero fatture nel caso di spese già sostenute), redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una traduzione e intestati all'impresa richiedente. Dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo e regime IVA. I preventivi di spesa devono essere redatti su carta intestata del fornitore; non sono ammessi auto preventivi;
- copia del pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 per la presentazione della domanda (salvo i casi di esenzione);
- modulo di procura, in caso di invio tramite soggetto delegato.

Tutti gli allegati al modello base devono essere debitamente sottoscritti dal dichiarante con firma digitale ovvero con firma autografa corredata da documento di identità in corso di validità. In ogni caso, l'allegato deve essere comunque firmato digitalmente dal soggetto che effettua l'invio telematico.

È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.

La Camera è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Per la trasmissione della domanda di contributo e della rendicontazione è necessario utilizzare la documentazione disponibile sul sito istituzionale della Camera, www.rm.camcom.it, nella pagina dedicata all'iniziativa.

Articolo 10 – Valutazione delle domande e concessione

Le domande vengono valutate con la modalità “a sportello”, di cui all’art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, secondo l’ordine cronologico di presentazione. Oltre al superamento dell’istruttoria amministrativa-formale, è prevista la verifica dell’attinenza della domanda agli ambiti tecnologici di cui all’art. 2 del presente Bando e dei fornitori dei servizi di cui all’art. 6.

È facoltà dell’Ufficio competente richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza della domanda di voucher.

L’istruttoria si conclude con l’adozione di un provvedimento di concessione del contributo o di esclusione, debitamente motivato, che viene comunicato all’impresa interessata.

Articolo 11 – Obblighi delle imprese beneficiarie

I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo, sempreché rispettino quanto previsto dall’art. 3;
- d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- e) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all’intervento o alle spese indicate nella domanda presentata, attraverso apposita comunicazione all’indirizzo contributiecredito@rm.legalmail.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
- f) a segnalare l’eventuale perdita, prima dell’erogazione del voucher, del rating di legalità.

Articolo 12 – Rendicontazione e liquidazione del voucher

L’erogazione del voucher è subordinata alla verifica delle condizioni previste dal presente Bando e avviene solo dopo l’invio della rendicontazione, da parte dell’impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher, attraverso la compilazione dell’apposito modulo per la rendicontazione.

Alla rendicontazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (modulo di rendicontazione) di cui all’art. 47 D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all’originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati in cui siano chiaramente indicate le singole voci di spesa suddivise per tipologia;
- c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);
- d) nel caso di attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza per almeno l’80% del monte ore complessivo;
- e) una relazione finale firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa beneficiaria del voucher di consuntivazione delle attività realizzate. È inoltre richiesta all’impresa beneficiaria la valutazione della propria maturità digitale attraverso un sistema di autovalutazione (Selfi4.0 - disponibile sul portale www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e/o attraverso la valutazione guidata “Zoom 4.0” realizzata dal Punto Impresa Digitale della Camera presso l’azienda.

Tale documentazione **deve essere inviata telematicamente entro e non oltre le ore 21:00 del 31 maggio 2021, pena la decadenza dal voucher**. La Camera si riserva la facoltà di richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.

Articolo 13 – Controlli

La Camera si riserva la più ampia facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da Essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 14 – Revoca del voucher

Il voucher viene revocato nei seguenti casi:

- a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
- b) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
- c) violazione degli obblighi di cui all'art. 11;
- c) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario ovvero esito negativo dei medesimi.

In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera devono essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 15 – Responsabile del procedimento e dell'istruttoria

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area "Promozione e Sviluppo"; responsabile dell'istruttoria è il Responsabile della Struttura "Sviluppo del Territorio e Competitività delle Imprese".

Articolo 16 – Norme per la tutela della privacy

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti. Le modalità di trattamento dei dati personali vengono rese pubbliche sul sito internet della Camera, nella pagina dedicata all'iniziativa.